

Il DDL sulla Mototerapia trasmesso al Senato per approvazione

disabili.com 04.10.24

Dopo l'approvazione alla Camera, il testo che intende riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per alleggerire l'ospedalizzazione di adulti e bambini malati e con disabilità ha ricevuto il via libera della Commissione Affari Sociali per la discussione in Senato

La commissione Affari Sociali del Senato ha dato l'ok al disegno di legge sulla mototerapia (Disegno di legge n. 1037), già approvato a febbraio dalla Camera, e ora trasmessa al Senato, che punta al riconoscimento della "terapia con la moto" - o FMX Therapy (Freestyle Motocross Therapy) - quale terapia complementare per rendere migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Una misura che peraltro ha registrato perplessità in molti, che ne sostengono la non dimostrata efficacia come pratica terapeutica.

IL COMMENTO DI LOCATELLI

Così la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli: "È necessario proseguire l'impegno nel riconoscimento delle terapie complementari che già da tempo contribuiscono a dare dignità e a rendere più familiari e accoglienti i luoghi e i percorsi di cura, in particolare per le persone e per i bambini con malattie degenerative gravi o oncologiche. Il provvedimento sulla Mototerapia, non oneroso, mira a garantire uniformità e sicurezza nello svolgimento di queste attività su tutto il territorio, lasciando margine di autonomia alle regioni e alle province autonome attraverso linee guida che saranno condivise".

"Migliaia di bambini, di ragazzi e le loro famiglie ormai da anni vivono momenti di serenità attraverso la Mototerapia e provano emozioni positive che sviluppano in loro un senso di comunità e inclusione - spiega Locatelli-. Anche nelle fasi più buie della pandemia la possibilità di svolgere una attività così semplice ma emozionante ha consentito a tante persone di uscire dall'isolamento e dall'angoscia e mi aspetto che oggi, a partire dalla Mototerapia, si continui a garantire il riconoscimento di tante terapie complementari che accompagnano la vita di bambini, ragazzi e adulti ricoverati in ospedale, costretti a pesanti cure domiciliari o che ne sentono semplicemente il bisogno per poter essere felici".
"Il riconoscimento - conclude la Ministra Locatelli - implica l'impegno alla stesura di linee guida che garantiranno una cornice di riferimento, come già accaduto con la Pet Therapy o come proposto da numerosi disegni di legge depositati per la Clownterapia. Abbiamo l'occasione di lanciare lo sguardo oltre la malattia o la disabilità e di vedere finalmente la Persona".

GLI ARTICOLI

4 gli articoli che compongono il ddl.

Art. 1.

Al riconoscimento della mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità è dedicato l'articolo

Art. 2.

L'articolo 2 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale, che disciplinano:

a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;

b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;

c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;

d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere nonché i relativi percorsi formativi;

e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;

f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;

g) le disposizioni finali e transitorie.

Art. 3.

L'articolo 3 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, e presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità

Art. 4.

L'articolo 4 include la Clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.